

R.G. n 400 \ 2021

Il giudice,

dispone che l'udienza si svolga con collegamento da remoto in videoconferenza ex art. 83 comma 7 lett. f) D.L. 17/3/2020 n. 18, così come modificato dall'art. 221 del dl n. 34/2020 così come convertito dalla legge n. 77/2020 secondo le modalità di cui al protocollo siglato dal Presidente del Tribunale e dall'Ordine degli avvocati di Reggio Emilia a cui si rinvia, **ove le parti esprimano il consenso.**

**Ai fini di celerità processuale il consenso si intende espresso ove le parti non mandino atto di dissenso entro le ore 19.00 della giornata odierna.**

Fa presente che, al fine di dare corso agli adempimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., si considereranno non comparse le parti che non parteciperanno all'udienza mediante la suddetta modalità di collegamento da remoto.

In ogni caso, le parti, qualora non siano più interessate a coltivare il procedimento, possono depositare, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., istanza di rinuncia agli atti e relativa accettazione con eventuale concorde regolamentazione delle spese di lite

**P.Q.M.**

dispone che l'udienza si svolga con collegamento da remoto in videoconferenza attivabile cliccando [qui](#).

Invita i procuratori, al fine di agevolare l'ordinato svolgimento dell'udienza e di facilitare il giudice nell'individuazione del soggetto da ammettere alla “stanza virtuale” realizzata sulla piattaforma *Microsoft Teams*, ad indicare nel campo “Immetti il nome” il proprio nome preferibilmente preceduto dal numero di ruolo del procedimento alla cui udienza si vuole partecipare e a seguire scrupolosamente le indicazioni del protocollo di cui sopra.

I procuratori delle parti dovranno, altresì, depositare nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico (preferibilmente cellulare) e un indirizzo e-mail (non PEC) attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Precisa che è vietato registrare l'udienza e la presenza di soggetti non legittimati.



Chiarisce che nel corso dell'udienza, il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti *ex artt.* 181 e 309 c.p.c. previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il *link* di collegamento.

Si riserva di dettare una diversa regolamentazione della prosecuzione del processo (differimento per udienza in presenza, deposito di note scritte o altro) in caso di difficoltà/impossibilità di collegamento per ragioni tecniche.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione 'udienza da remoto' **ove le parti prestino il consenso.**

Si comunichi

Reggio Emilia, 26/07/2021

Il Giudice  
dott. Maria Rita Serri

